



Regolamento per la disciplina dell'attività sanzionatoria della Unità Organizzativa Regolazione del Mercato e Sanzioni

Art. 1 - Principi e oggetto

Il presente regolamento stabilisce i criteri a cui deve attenersi l'Unità Organizzativa Regolazione del Mercato e Sanzioni (di seguito U.O.) per la gestione dei verbali emessi dagli Organi accertatori sia interni alla Camera di Commercio (U.O. Verifiche metriche e U.O. Vigilanza a tutela della fede pubblica) che esterni (es. Guardia di Finanza, Polizia Locale, Polizia Stradale, Dogane, ATS ecc.).

L'U. O., infatti, riceve ed istruisce, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 689/81, il rapporto relativo ai verbali di accertata violazione per i quali non risulta effettuato il pagamento entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido oltre ai verbali di sequestro amministrativo.

Art. 2 - Scritti difensivi, opposizione ai sequestri e audizione personale

L'U.O. Regolazione del Mercato e Sanzioni è competente a ricevere, altresì, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/81, gli scritti difensivi, i documenti e l'eventuale richiesta di audizione da parte degli interessati e ai sensi dell'art. 19 le opposizioni ai sequestri per i quali la U.O. deve provvedere, con provvedimento motivato, entro 10 giorni che decorrono dalla protocollazione dell'opposizione. Se il giorno di scadenza è festivo o cade nella giornata di sabato, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 155 cpc).

Le memorie difensive devono contenere:

- le generalità dell'opponente;
- il riferimento al verbale di accertata violazione ed eventuale documentazione a supporto;
- l'organo che ha emesso il verbale di accertata violazione;
- le motivazioni a supporto dell'opposizione al verbale di accertata violazione;
- l'eventuale richiesta di audizione, che di norma è effettuata in modalità web conference. La stessa sarà effettuata in presenza solo per comprovati motivi (es. mancanza di strumentazione idonea e firma digitale).

In ogni caso si procede all'identificazione dell'opponente e, qualora all'audizione si presenti un soggetto diverso, quest'ultimo dovrà essere munito di apposita delega.

Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione viene redatto un apposito verbale che verrà sottoscritto digitalmente dagli interessati e dai funzionari camerali.

Qualora necessario, l'U.O. procederà all'acquisizione di ulteriori documenti o memorie.

Art. 3 - Istruttoria del verbale di accertamento

L'attività istruttoria dell'U. O. riguarda la correttezza dell'attività dell'organo accertatore sotto il duplice profilo della legittimità e del merito.

L'ufficio effettua i seguenti controlli:

- data di accertamento dell'illecito amministrativo;
- data di notifica del verbale di accertata violazione (che deve avvenire entro 90 giorni per i residenti in Italia e 360 giorni per i residenti all'estero dall'accertamento);



- identificazione del responsabile della violazione;
- disposizioni normative oggetto della violazione e importo della sanzione amministrativa;
- status attuale dell'obbligato principale e dell'obbligato in solido (decesso, fallimento ecc.);
- eventuale reiterazione della violazione;
- elementi di prova;
- eventuale memoria difensiva presentata entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale di accertata violazione;
- indicazione dell'organo al quale può essere presentato ricorso e il termine entro il quale deve essere deposita la memoria difensiva.

L'autorità amministrativa, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti ricevuti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata l'ammontare della sanzione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento, al trasgressore e, se presente anche, all'obbligato in solido.

Ove non ne ravvisi la fondatezza, l'autorità amministrativa emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti e la comunica all'organo accertatore.

Art. 4 - Notifiche delle ordinanze ingiunzioni

La notifica dell'ordinanza ingiunzione, corredata del modello F23 e del PagoPA relativo alle spese di procedimento, viene effettuata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Tale modalità è prevista per

- imprese individuali;
- obbligato in solido (società);

Per il legale rappresentante/amministratore unico, consigliere e/o procuratore la notifica è effettuata al loro domicilio digitale presente in INAD o nel Registro Imprese o presso la PEC della società quando gli stessi abbiano eletto domicilio presso la sede legale della società.

Qualora l'obbligato in solido o il trasgressore/trasgressori non siano in possesso della PEC o la notifica via PEC non si è perfezionata è necessario procedere alla notifica secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La notifica all'impresa cancellata deve essere effettuata al domicilio digitale del trasgressore se è presente. In caso contrario la notifica avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente all'indirizzo di residenza del trasgressore.

La notifica all'impresa in fallimento si effettua al trasgressore con le modalità sopra indicate e per l'impresa fallita alla PEC della procedura concorsuale.

Art. 5 - Ordinanze relative ai sequestri

Nel caso di verbali di sequestro, l'U.O potrà emettere:

- ordinanza di restituzione merce/archiviazione se la violazione non sussiste;
- ordinanza di restituzione merce, previa regolarizzazione, se la parte presenta istanza in tal senso. In questo caso l'U.O indica nell'ordinanza un termine entro il quale la parte deve procedere alla regolarizzazione, trascorso il quale, senza che la parte abbia agito, e preso atto del verbale delle operazioni compiute dell'organo accertatore, l'U.O. emette ordinanza



di confisca.

- ordinanza di confisca quando non è possibile regolarizzare i beni, pur in presenza di richiesta da parte del trasgressore, oppure nei casi di confisca obbligatoria (es. violazione alla legge 122/92 – autoriparatori abusivi).

Art. 6 - Ordinanza di vendita, distruzione e devoluzione della merce oggetto di sequestro

Nel momento in cui l'ordinanza di confisca diviene inoppugnabile, l'U.O. emette l'ordinanza di vendita o di distruzione o di devoluzione della merce che sarà notificata solo all'organo accertatore

In considerazione del fatto che l'impresa potrebbe cessare l'attività, o trasferire altrove la sede in cui la merce si trova custodita, con conseguente irreperibilità per la sua distruzione o alienazione, si stabilisce, di norma, che tale ordinanza venga emessa entro 15 mesi da quando il provvedimento di confisca è divenuto inoppugnabile.

Art. 7 - Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative

La quantificazione delle sanzioni amministrative viene effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 689/81 e valutando tutti gli elementi soggettivi e oggettivi utili per il rispetto dei suddetti criteri:

Trasgressori

In ossequio al principio di legalità, nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della data in cui la violazione è stata commessa (art. 1 della L. n. 689/81).

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta (art. 6, comma 3, della L. n. 689/81).

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi (art. 7 della L. n. 689/81). Pertanto, se il decesso interviene prima dell'emissione dell'ordinanza verrà emessa ordinanza di archiviazione con la causale del decesso del trasgressore. Se il decesso interviene successivamente all'ordinanza ingiunzione si dovrà procedere ad emettere ordinanza di annullamento per decesso.

Se il decesso interviene quando la somma è iscritta a ruolo si dovrà procedere con lo sgravio della cartella. Lo sgravio avviene su richiesta degli eredi.

Importo della sanzione amministrativa

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma che la legge fissa tra un limite minimo ed un limite massimo (art. 10 della L. n. 689/81). Di conseguenza, la

determinazione della sanzione amministrativa subisce delle variazioni sia in relazione a dati oggettivi che a dati soggettivi; le maggiorazioni si applicano all'importo che risulta dal verbale escluse le spese di procedimento e/o notifica. Ai sensi dell'art. 11 della L. n. 689/81 vengono presi in considerazione i seguenti fattori:

- gravità della violazione;
- opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- personalità dell'agente;
- condizioni economiche dell'agente;
- pagamento tardivo del verbale di accertamento.

FATTORI	VERIFICHE	CASISTICA	SANZIONE APPLICATA
Gravità della violazione	Verifica del tipo di violazione commessa. Si considerano, in particolare, le conseguenze che la violazione ha comportato sui terzi (sicurezza prodotti o pericolo per i terzi o il perdurare della violazione)	Conseguenze sui terzi	Importo uguale o maggiore rispetto all'importo del verbale
Opera di attenuazione o eliminazione delle conseguenze	Comportamento collaborativo delle parti per la rimozione o attenuazione degli effetti derivanti dalla condotta del trasgressore (ad es. avvenuta regolarizzazione).	Dimostrazione di azioni specifiche atte ad eliminare gli effetti della trasgressione	Uguale o maggiorazione rispetto al minimo edittale
Personalità del sanzionato	Banca dati PROSA o altre informazioni che l'Ufficio potrà acquisire sul sanzionato.	Recidivo 1 o più volte	Uguale o maggiorazione rispetto al verbale
Condizioni economiche	Il sanzionato potrà rilasciare opportuna dichiarazione della propria condizione economica accompagnata dalla situazione patrimoniale e altri documenti relativi agli ultimi tre anni	Reddito dichiarato	Minimo edittale
Pagamento tardivo del verbale di accertamento	Giorni intercorrenti tra la data di scadenza del pagamento e il giorno del pagamento.	Oltre i 91 giorni	+10% del verbale

La recidiva si valuta con riferimento al quinquennio precedente rispetto al momento in cui è stata commessa la violazione e deve trattarsi di una violazione della stessa indole. Per le società la recidiva deve essere riferita allo stesso soggetto giuridico.

Nella determinazione della sanzione l'applicazione di un criterio esclude il ricorso agli altri; Il pagamento parziale o tardivo della sanzione in misura ridotta comporta per l'interessato la decadenza dal beneficio della riduzione; in tale ipotesi l'U.O determina l'importo da ingiungere con l'ordinanza decurtando, dalla sanzione dovuta, quanto già pagato dal trasgressore e maggiorando delle spese del procedimento (circolare n. 175413 del 29/04/1991-MICA).

Art. 8 - Termini di evasione delle pratiche

A ogni verbale di accertamento o sequestro viene attribuito un numero di pratica composto dall'anno di protocollazione del verbale e da un numero cronologico. L'U. O. emette le ordinanze seguendo l'ordine cronologico delle pratiche

Si prescinde dall'ordine cronologico delle pratiche nelle seguenti ipotesi:

- ordinanza ingiunzione o ordinanza di archiviazione a seguito di audizione personale;
- ordinanze di alienazione/distruzione/devoluzione a seguito di confisca divenuta inopugnabile.

Art. 9 - Responsabilità nelle società di capitali

Nel caso di società di capitali, nell'accertamento delle responsabilità per violazione di disposizione normativa per la quale è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa, la responsabilità è da riconoscere, se è prevista negli atti societari depositati, in capo al consigliere delegato o ad un procuratore. Qualora negli atti societari depositati non risulti nulla la responsabilità è da riconoscere in capo al legale rappresentante (così delibera della Giunta camerale n. 235 del 16/12/2019-atto di indirizzo sull'interpretazione dell'art 5 della Legge n. 689/81 in tema di accertamento delle responsabilità nelle società di capitali).

Art. 10 - Norme di rinvio

Al fine di apportare modifiche di carattere meramente formale o dovute a novità normative, l'aggiornamento del presente Regolamento sarà realizzato mediante atto del Dirigente dell'Area Promozione per le Imprese e Tutela del Mercato.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Tutti i richiami alle vigenti disposizioni di legge contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi automaticamente estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.

Art. 11 - Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore sette giorni dopo la pubblicazione all'Albo camerale.